

Statuto Fondazione Barone

ALLEGATO "A" al N. 2715 di RACCOLTA



PREAMBOLO

LA "FONDAZIONE MARIA GRAZIA BARONE - ONLUS" fu istituita in esecuzione della disposizione testamentaria della signora Maria Grazia Barone fu Alessio, vedova del marchese Giacomo Celentano, racchiusa nell'olografo 8 maggio 1900 in Napoli, aperto e pubblicato avanti il Pretore del V mandamento di Napoli con verbale del Notaio cav. avv. Pastena del 14 novembre 1918 registrato a Napoli il 16 novembre 1918 al n. 2452, fondazione già eretta in Ente Morale con R.D. 10 giugno 1920. La Fondazione ha acquisito l'intero patrimonio della Fondatrice, con l'onere dei legati menzionati nell'olografo.

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) La Fondazione sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "FONDAZIONE MARIA GRAZIA BARONE - ONLUS - Codice Cifra 082/DIR/2011/01090" è un Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, come da Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 192 del 13 giugno 1991, ed è disciplinata dalle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", ed il CODICE CIFRA 082/DIR/2011/01090.

SEDE - DURATA

ARTICOLO 2) La Fondazione ha sede in Foggia alla Via Marchese de Rosa numero 1.
La Fondazione ha durata illimitata.

FINALITA' ED ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ARTICOLO 3) La Fondazione che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti degli anziani.

Si propone i seguenti scopi:

1) l'accoglienza e la assistenza degli anziani, autosufficienti o non autosufficienti, prioritariamente indigenti con preferenza per quelli del Comune di Foggia;

2) il soccorso a domicilio degli indigenti residenti nel Comune di Foggia, affetti da malattie acute con il conferimento di farmaci, alimenti e indumenti;

3) il mantenimento nei locali della Fondazione di una cucina gratuita giornaliera per famiglie indigenti residenti nel Comune di Foggia.

Nel perseguimento dello scopo voluto dalla Fondatrice, la Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici o privati.

Si prefigge inoltre di:

- a) studiare e approfondire le tematiche della terza età;
- b) attuare per gli anziani ricoverati le terapie riabilitative;
- c) farsi promotrice di ogni iniziativa che faciliti il pieno reinserimento degli anziani nella vita socio-religiosa;
- d) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi agli anziani ed alla tutela del loro benessere e della loro salute;
- e) promuovere e realizzare attività formativa atta a perseguire le finalità della Fondazione anche in collaborazione con Enti ed Istituti, Pubblici e Privati, Istituti Universitari, Scuole di Specializzazione.

L'avanzo economico accertato nel consuntivo annuale dovrà essere investito in titoli di Stato, nel miglioramento e ampliamento dello stesso edificio della Fondazione e servizi annessi all'assistenza.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle proprie istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4) La Fondazione si prefigge di avvalersi del Volontariato per alleviare la solitudine tipica della terza età e per promuovere una cultura di solidarietà sulla problematica degli anziani.

ARTICOLO 5) La Fondazione potrà ospitare, previo pagamento di adeguata retta, persone di civile condizione, anche mediante impegni assunti da Enti pubblici e privati, nell'integrale rispetto del regolamento.

Non possono essere accolte persone affette da malattie contagiose, infermità mentali o patologie, le quali siano riconosciute pericolose per sé o per gli altri.

Se accolte, in presenza di tali infermità, dovranno essere dimesse. Le norme per l'accoglienza degli anziani inabili e le garanzie del pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento. La Fondazione realizza le proprie finalità con le rendite del patrimonio destinate a tale scopo, col ricavato delle rette, con oblazioni e contributi pubblici e privati a qualsiasi titolo. Qualora venissero a mutare le condizioni economiche delle persone ammesse gratuitamente o delle relative famiglie, ovvero risultasse che esse siano state indebitamente accolte, o per avere congiunti tenuti a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione deve immediatamente disporre le dimissioni dall'Istituto, salvo, se del caso, la facoltà di ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette consumate. In caso di insufficienza di posti gratuiti, saranno accolti con precedenza sugli altri, tra gli anziani inabili, quelli che si trovano in condizioni di più grave indigenza e abbandono. Gli ospiti della Fondazione verranno dimessi per cattiva condotta e per gli altri motivi che saranno precisati nel regolamento. La Fondazione garantisce l'assistenza religiosa cattolica e presterà ogni attenzione agli ospiti di altre confessioni.

ATTIVITÀ STRUMENTALI

ARTICOLO 6) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, nel rispetto dei limiti imposti dal Decreto

Legislativo n. 460/1997, potrà, tra l'altro, porre in essere ogni attività utile ed opportuna; in particolare potrà:

- promuovere e organizzare iniziative, eventi e collaborazioni finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere convenzioni e contributi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi.

VIGILANZA

ARTICOLO 7) Sull'attività della Fondazione vigila l'Ordinario Diocesano.

PATRIMONIO

ARTICOLO 8) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai fondi rustici e da tutti gli altri beni immobili ed immobili specificati nell'inventario del Notaio Pastena già rogante in Napoli del 14 novembre 1918, registrato a Napoli il 16 novembre 1918 al n. 2452 e dai beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di Enti Nazionali, anche Territoriali, Sovranazionali, o di Privati. Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

FONDO DI GESTIONE

ARTICOLO 9) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da rette e tariffe versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione
- da eventuali altri contributi e/o fondi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e dall'Unione Europea;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse
- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei fini istituzionali ed operativi. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 10) L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trentuno dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo

ed entro il trenta giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati devono essere trasmessi all'Ordinario Diocesano. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 11) Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, se istituito;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, sono gratuite e danno luogo esclusivamente al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio e sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Ordinario Diocesano, all'atto della nomina, può stabilire un'indennità di carica o un gettone di presenza, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 460/1997.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Ordinario Diocesano pro tempore. Dei cinque membri nominati, uno soltanto potrà essere sacerdote, e tra essi, dall'Ordinario Diocesano, verrà nominato il Presidente. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i membri potranno essere riconfermati.

ARTICOLO 13) I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può anche essere promossa dall'Ordinario Diocesano.

Il Consigliere decaduto sarà sostituito da altro.

ARTICOLO 14) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera su.

- riforme organiche
- regolamenti interni di amministrazione e di esplicazione di servizi
- norme e tabelle per i fini della Fondazione
- bilanci preventivi e bilanci consuntivi
- acquisto e vendite di immobili
- reimpiego del ricavato
- contratti di locazione, di somministrazione etc.
- ammissione e dimissione degli ospiti, previo accertamento della sussistenza dei requisiti

- nomina del Tesoriere con gli obblighi e le condizioni risultanti dallo speciale Capitolato di oneri
- nomina legali, tecnici ed esperti.

ARTICOLO 15) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente riunisce il Consiglio su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio. Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto almeno sette giorni prima e in caso di urgenza almeno tre giorni prima ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Le convocazioni devono essere partecipate per conoscenza all'Ordinario Diocesano.

ARTICOLO 16) Le deliberazioni del Consiglio debbono essere adottate a maggioranza assoluta tre consiglieri. Le votazioni si fanno per appello nominale e a scrutinio segreto; queste ultime a richiesta anche di un solo Consigliere. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario dell'Ente, senza diritto di voto, per redigere il verbale delle riunioni medesime.

PRESIDENTE

ARTICOLO 17) Il Presidente rappresenta l'Ente verso i terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione medesimo, firma gli atti e quanto occorre per la esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, può sospendere per gravissimi motivi i dipendenti, salvo le limitazioni di legge, ed adottare ogni altro provvedimento ritenuto urgente e necessario per il buon funzionamento dell'Ente, fermo l'obbligo di portare alla ratifica del Consiglio il suo operato nella prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell'Ente spetta al Vice Presidente, se istituito, in mancanza, al membro più anziano di età.

VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 18) Il Vice Presidente, se istituito, è nominato dall'Ordinario Diocesano. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento assumendone i relativi poteri.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 19) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Dei tre membri effettivi, due devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Dei due membri supplenti uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Il Collegio viene nominato dall'Ordinario Diocesano, dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Ai Revisori spetta un compenso determinato all'atto della nomina dall'Ordinario Diocesano nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 460/1997. Il Collegio dei Revisori è incaricato del controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla contabilità della Fondazione, verifica la regolare tenuta dei relativi libri, cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori, i suoi membri partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, predispongono le relazioni al Preventivo finanziario e al Consuntivo finanziario della Gestione della Fondazione, nonché la situazione patrimoniale, da presentare anche all'Ordinario Diocesano, dà parere sui bilanci, effettua le verifiche di cassa.

SEGRETARIO

ARTICOLO 20) Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Ordinario Diocesano, ha facoltà di

nominare un Segretario tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione, nonché la durata del suo incarico vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina.

In particolare, il Segretario.

- ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili
- redige il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
- aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione
- aiuta e coadiuva il Presidente nella realizzazione dei programmi, dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari.

GRATUITA' DELLE CARICHE

ARTICOLO 21) Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti il Collegio dei Revisori, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dall'articolo 10, comma 6, del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 22) Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 - lettera d), del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 è vietato espressamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ESTINZIONE

ARTICOLO 23) La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano finalità simili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge n. 662/1996 - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, in attuazione della delega prevista dal citato articolo 3 della Legge n. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 24) Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 e tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

Firmato in originale:

Alba Mazzeo

Alfonso Celentano

Davide Giuseppe de Salvia

Carmine Celentano

Donatella Guerrieri

Ferrante Luigi Giovanni

Antonella Di Ruberto Notaio



CASA
DI RIPOSO
FONDAZIONE BARONE

RSSA
RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
ASSISTENZIALE PER ANZIANI
Cod. Cifra 082/DIR/2011/01090

Fondazione Maria Grazia Barone - *Onlus*
71121 Foggia
Via Marchese de Rosa, 1

t. +39 0881 304 111
f. +39 0881 614 585

info@fondazionebarone.it
p.i. 00545530719
c.f. 80002790717